

Circolare del 13/03/2009 n. 8

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Oggetto:

Profili interpretativi emersi in occasione di incontri con la stampa specializzata

IVA

6.1 Cessione di contratto di leasing di autovettura

D. In caso di cessione verso corrispettivo di un contratto di leasing di un'autovettura, i cui canoni hanno dato diritto alla detrazione dell'Iva nella misura del 40%, si chiede di sapere:

- se la base imponibile sia costituita dall'intero corrispettivo oppure dal 40%;
- in quale misura il cessionario del contratto potrà detrarre l'Iva addebitatagli dal cedente.

R. Con decisione n. 2007/441/CE del 18 giugno 2007, il Consiglio dell'Unione Europea ha autorizzato l'Italia "a limitare al 40 per cento il diritto a detrarre l'IVA sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali".

Al fine di coordinare la normativa Iva nazionale con il contenuto della decisione sopra citata, il legislatore e' intervenuto, con legge 24 dicembre 2007, n. 244, apportando modifiche al d.P.R. n. 633 del 1972.

In particolare, con la legge n. 244 del 2007 sopra citata si e' provveduto a sostituire la lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1, prevedendo che "l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore...e' ammessa nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa..." (articolo 1, comma 261, lett. e).

L'articolo 1, comma 261, lett. e), della legge n. 244 del 2007 ha previsto anche la sostituzione della lettera d), del comma 1, dell'articolo 19-bis1 del n. 633 del 1972, disponendo, tra l'altro, che l'imposta relativa alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16, tra cui rientrano quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria relativi ai veicoli stradali a motore, e' ammessa in detrazione nella stessa misura in cui e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti beni.

Per effetto di tale disposizione, l'acquisto di veicoli stradali a motore mediante contratti di leasing e' equiparato, ai fini della detrazione, all'acquisizione tramite compravendita.

Poiche' attraverso la cessione del contratto di leasing (che ai fini IVA costituisce una prestazione di servizi, ex articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972) si consente al cessionario di acquisire il bene interessato dalle limitazioni della detrazione, si ritiene che la predetta cessione di contratto debba essere trattata, ai fini in discorso, alla stregua di una cessione di beni.

Ne consegue che, qualora la cessione riguardi veicoli ad uso promiscuo, per i quali è prevista la possibilità di portare in detrazione solo il 40 per cento dell'imposta relativa all'acquisto, la base imponibile sarà ridotta al 40% ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, ancorché tale norma faccia letteralmente riferimento alle cessioni di beni per i quali la detrazione è stata ridotta in forza di previsioni normative di indetraibilità oggettiva.

Ne consegue, altresì, che il cessionario del contratto di leasing potrà detrarre solo nella misura del 40% l'imposta a lui addebitata dal cedente e quella relativa ai canoni che pagherà successivamente all'acquisto.